

Misura del diritto 2007 dovuto dalle imprese iscritte o annotate al 1° gennaio nel Registro delle Imprese		Importo dovuto per la sede principale	Importo dovuto per ogni sede secondaria, deposito e unità locale comunque diversa dalla sede principale
Sezione speciale	Imprenditori agricoli, piccoli imprenditori, imprese artigiane individuali e società semplici agricole (solo se iscritte nella sezione agricola)	€ 80,00	€ 16,00
	Società semplici non iscritte nella sezione agricola	€ 144,00	€ 29,00
	Società tra avvocati e comunque iscritte nella sezione speciale, di cui al comma 2 dell'art. 16 del D. L.vo 02/02/2001, n. 96	€ 170,00	€ 34,00
	Unità locali di imprese estere iscritte nel R.E.A. di cui all'art. 9, comma 2, punto b), del D.P.R. 07/12/1995, n. 581		€ 110,00
Sezione ordinaria	Imprenditori, società cooperative e consorzi	€ 93,00	€ 19,00
	Società di persone (società in nome collettivo, società in accomandita semplice)	€ 170,00	€ 34,00
	Società di capitali, con fatturato 2003 fino a € 516.456,90 Società di capitali, con fatturato 2003 maggiore di € 516.456,90	€ 373,00 da calcolare secondo la successiva tabella	€ 75,00 da calcolare (20% importo sede principale)
N O T E 1. Le società di capitali comprendono le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società consortili a responsabilità limitata, le società consortili per azioni. 2. L'importo dovuto per le sedi secondarie, per i depositi e comunque per ogni unità locale diversa dalla sede principale è pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino a un massimo di € 120,00 (con arrotondamento per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore). 3. Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio di provenienza. Nel caso, invece, di variazione da società di capitale a società di persone (o viceversa), la determinazione dell'importo dovuto, nell'anno successivo alla trasformazione, è commisurato al fatturato realizzato nell'anno precedente, fatte salve le clausole di salvaguardia.			

Scaglioni di fatturato	Misure fisse e aliquote
fino a € 516.456,00	€ 373,00 (misura fissa)
da € 516.456,00 a € 2.582.284,00	0,0070%
da € 2.582.284,00 a € 51.645.689,00	0,0015%
oltre € 51.645.689,00	0,0005% (fino ad un massimo di € 77.500,00)

Pagamento da effettuare con mod. F24 entro il 18 giugno 2007, oppure entro il 18 luglio 2007 con la maggiorazione dello 0,40 %. Le imprese soggette a studi di settore possono beneficiare di una proroga di 20 giorni (D.P.C.M. 14/06/07), nel qual caso le scadenze diventano: il 9 luglio 2007 oppure l'8 agosto 2007 con la maggiorazione dello 0,40%. In caso di mancato o tardivo pagamento verrà applicata una sanzione dal 10 al 100 % del l'ammontare del diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui al Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

L'esazione del diritto annuale è disciplinata dal D.M. 11/05/2001, n. 359, pubblicato sulla G.U. n. 229 del 02/10/2001. La misura del diritto 2006 è stata determinata con D.M. 28/03/2006, pubblicato sulla G.U. n. 106 del 09/05/2005.

Clausola di salvaguardia – Nel caso in cui dall'applicazione delle aliquote per scaglioni di fatturato deriva un importo uguale o superiore a quello dovuto per l'anno 2005, le imprese sono tenute a versare lo stesso importo dell'anno 2005. Le imprese sono tenute, invece, a versare l'importo derivante dall'applicazione delle aliquote unicamente nel caso in cui lo stesso importo sia inferiore a quanto dovuto nel 2005.

I soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sono tenuti al versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione.